

**VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE VITE INTORNO ONLUS
MODIFICHE ALLO STATUTO**

**ADEGUAMENTO DELLO STATUTO PER ISCRIZIONE NEL
RUNTS – REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE
-MODIFICHE RICHIESTE DA RUNTS A STATUTO GIA REGISTRATO**

**ASSOCIAZIONE VITE INTORNO ETS
11 MARZO 2026**

(VERBALE 2/2026)

L'anno 2026 (duemila ventisei), il giorno 11 (undici), del mese di marzo, alle ore 20:30 in Milano, via G. e C. Venini, n. 14C, presso la sede dell'Associazione "Vite intorno", è presente la dott.ssa Pietra Linda Patrizia Tannorella, nata a Palma di Montechiaro, il giorno 27 settembre 1964 e residente a Milano, via Giulio e Corrado Venini, n. 14C, codice fiscale: TNNPRL64P67G282U, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Associazione "Vite intorno", con sede in Milano, via Giulio e Corrado Venini n. 14C, costituita con scrittura privata registrata il 27 luglio 2010 nel registro delle ONLUS dell'Agenzia delle entrate e avente Codice Fiscale n. 97562180154. Nella suddetta sede è presente anche il socio e consigliere Gabriele Tarascio. Gli altri soci risultano collegati da remoto tramite watsapps.

La Presidente accerta la identità dei presenti e la regolarità del collegamento in rete.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria è stata inviata agli associati in data mercoledì 4 marzo 2026.

PREMESSO

Che in data odierna si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Vite intorno Onlus come previsto e regolamentato dallo **statuto all'art.17** "Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate per iscritto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo oppure proposte per iscritto da almeno 3/4 (trequarti) dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati".

La Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto all'art. 17 per la validità dell'assemblea straordinaria.

La Presidente constatare e dichiara: che **sono legittimamente intervenuti** in proprio n.8 su totale iscritti al libro soci in n. 9 , nella persona dei signori: Pietra Linda Patrizia Tannorella, Renata Aversa, Vittoria Autunnale, Gabriele Tarascio, Piera Fois, Silvia Ferretti, Marco Micheletti, Erica Vecchi. Risulta assente Antonietta Portioli.

I soci risultano regolarmente iscritti nel Libro Soci, identificati dallo stesso Presidente, che dichiara di averne accertato la legittimazione e il numero di identificazione da Libro soci

La Presidente constata e fa constatare la **validità dell'assemblea** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



Tannorella

Le

ORDINE DEL GIORNO

1. - **Adeguamento dello Statuto Sociale al D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii. per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);** inviata in data 11 febbraio la richiesta di iscrizione al RUNTS- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, abbiamo ricevuto comunicazione (in allegato) nella quale si richiede la modifica di due articoli dello Statuto, (ART. 6 SOCI E ART. 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) al fine di adeguarlo alla normativa ed avere l'iscrizione al registro.

E' NECESSARIO RIAPPROVARE LO STATUTO MODIFICATO NEI DUE ARTICOLI.

Dell'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari e nella precedente riunione del 8 febbraio 2026 sono state ampiamente discusse le modifiche da apportare ed è stato approvato lo statuto modificato; pertanto ciascuno dei soci ha ricevuto via mail, unitamente alla convocazione, la lettera del RUNTS di richiesta modifica dei due articoli sopra citati, al fine di poterla visionare.

-Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, essa Presidente, la quale, consenziente l'assemblea, chiama a fungere da segretario il Sig. Tarascio Gabriele presente in sede.

La Presidente prende la parola e illustra la necessità di procedere alla modifica degli art. 6 e 17 come richiesto dal Runts, al fine dell'iscrizione dell'associazione nel relativo registro.

Pertanto, è necessario modificare lo statuto per adeguarlo ai rilievi del RUNTS) e registrare nuovamente lo statuto modificato all'Agenzia delle entrate prima di presentare l'istanza telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che gestisce il RUNTS.

Viene data lettura del nuovo testo statutario articolo per articolo. (Allegato)

Dopo ampia discussione, il Presidente pone in votazione il nuovo Statuto, articolo per articolo, e la sua approvazione nel complesso.

L. Tannorella

25

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

-udite ed approvate le comunicazioni del Presidente, udita la discussione

- con voto unanime
- vista la conformità delle modifiche al D. Lgs. 117/2017,

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Statuto Sociale dell'Associazione, modificato come richiesto dal Runts solo agli art. 6 e 17, in sostituzione di quello esistente e registrato in data 09 febbraio 2026. Il nuovo Statuto composto di 15 pagine e scritto su 15 facciate, allegato al presente verbale (Allegato "A"), sostituisce integralmente il precedente.
2. di dare mandato al Presidente pro tempore, dott.ssa Pietra Linda Patrizia Tannorella affinché provveda a depositare il presente verbale e il nuovo Statuto presso l'Ufficio RUNTS competente, compiendo tutti gli atti necessari, anche con facoltà di apportare

modifiche formali richieste dagli uffici competenti, al fine dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

3. di prendere atto che l'Associazione, a seguito della presente, opererà come Ente del Terzo Settore (ETS) assumendo la qualifica Associazione Vite Intorno ETS.

Il Presidente da atto che, ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo di totali 15 scritte su 15 facciate, che, firmato dal Presidente e dal Segretario, risulta allegato al presente verbale.

Il verbale con l'allegato Statuto verrà conservato nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.

Esaurito l'ordine del giorno, il verbale, che si compone di 3 pagine scritte per 3 facciate viene letto, approvato e sottoscritto.

L'assemblea viene sciolta alle ore 21:30

Milano , 11 marzo 2026

Firma del Presidente

Pietra Linda Patrizia Tannorella

Firma del Segretario

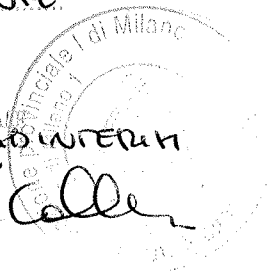
Gabriele Tarascio

Pietra Linda Patrizia Tannorella
Gabriele Tarascio

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I Milano
Ufficio Territoriale I Milano I

Registrato il 20.03.2016
Serie 3 12 796
Versati Euro 11.550,00 ESSENE

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCO - AD INTERIM
Angela Calco



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE VITE INTORNO ETS
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE VITE INTORNO ETS

Art. 1 - Denominazione, natura giuridica, sede legale e durata

È costituita, l'associazione denominata: "VITE INTORNO - ETS" di seguito in breve "associazione".
L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione opera sia in Italia sia all'estero e può istituire e sopprimere sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle leggi vigenti sia in Italia sia all'estero.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione. In particolare, intende:

promuovere i principi fondamentali dell'uguaglianza, della nonviolenza, della parità e delle pari opportunità per tutti gli esseri umani e del diritto ad un lavoro dignitoso; affermare la cooperazione tra i popoli, la cultura della pace, della solidarietà, dell'integrazione tra le diverse culture e della multiculturalità ispirandosi alla Dichiarazione universale dei diritti umani e alla Convenzione del Consiglio d'Europa, nota anche come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta alla violenza di genere e la violenza domestica.

Art 3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale messe in atto dall'associazione, per esempio incontri di formazione e aggiornamento dei volontari in Italia e nei paesi in via di sviluppo, la promozione di attività di sensibilizzazione e informazione sui temi della cooperazione e delle relazioni internazionali tra nord e sud del mondo, di educazione al volontariato, alla solidarietà, alla non violenza di ogni genere e alla pace, a livello locale e internazionale; la promozione di attività culturali e artistiche, in Italia e nei paesi in via di sviluppo, per favorire lo scambio culturale tra le popolazioni, l'organizzazione di seminari, convegni, conferenze, mostre, dibattiti, viaggi e visite guidate, riunioni, proiezioni, feste sociali, spettacoli e manifestazioni artistico-culturali;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni; in particolare attraverso lo sviluppo di campagne e di progetti di cooperazione in campo sociale, sanitario, educativo a favore delle fasce disagiate delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo. I progetti nel campo dell'istruzione riguarderanno soprattutto Stati con basso tasso di alfabetizzazione e forte disoccupazione giovanile e comprenderanno l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione e formazione professionale per l'avvio di attività lavorative generatrici di reddito. A tale scopo si prevede l'installazione e il mantenimento di opportune infrastrutture logistiche e tecnologiche, acquistate o ricevute in donazione. Tutte le attività proposte si svolgeranno attraverso la formazione di persone locali e volontari del luogo e la collaborazione con associazioni locali presenti sul posto e Istituzioni locali. In prima fase l'associazione si occuperà di appoggiare tali attività attraverso aiuti economici e materiali, mentre a pieno regime si ha l'obiettivo di ottenere l'autofinanziamento delle attività stesse;

o) adesione a filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile. In particolare si propone di attuare progetti di avvio di attività generatrici di reddito di giovani disoccupati, in paesi in via di sviluppo, come laboratori, botteghe e centri artigianali di formazione, lavoro/apprendistato e produzione manufatti di diverso genere con commercializzazione equo solidale su scala internazionale;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; in particolare s'intende realizzare formazione che favorisca l'inclusione dei migranti: corsi di lingua italiana e di normativa italiana, corsi d'informatica ed educazione civica nei confronti degli immigrati che vivono in Italia in condizioni di svantaggio economico-sociale;

- u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale messe in atto dall'associazione sia in Italia che all'estero. La beneficenza e il sostegno a distanza potranno essere nell'ambito scolastico, sanitario, materiale, portato avanti da responsabili in loco e in modo anche continuativo, per favorire l'accesso all'istruzione e alle cure mediche di bambini disagiati, villaggi, classi o scuole, l'accesso al lavoro di giovani disagiati, grazie anche all'appoggio finanziario e materiale di individui gruppi, classi o scuole italiane;
- v) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata:** realizzando eventi pubblici, seminari, pubblicazioni, video e similari finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai sopradetti principi e diritti;
- w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco-** realizzando eventi pubblici, seminari, pubblicazioni, video e similari finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai sopradetti principi e diritti;
- x) cura di procedure di **adozione nazionale ed internazionale** ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- sostenere economicamente le strutture preposte all'accoglienza di soggetti immigrati, vittime di tratta, violenze/traumi e ragazze madri in difficoltà economico-sociale;
- sostenere bambini e giovani in disagiate condizioni fisiche, economiche e familiari anche mediante adozioni nazionali ed internazionali o un sostegno economico a distanza;
- sostenere aiuti umanitari nei paesi in via di sviluppo, sia economicamente che con attività in loco e fornitura di materiali, attività di cooperazione allo sviluppo, in particolare progetti di formazione professionale e avvio di attività lavorative per giovani in condizione disagiate;
- tutte le attività d'interesse generale avranno particolare attenzione al sostegno del genere femminile per la promozione delle pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere;
- è previsto il trasporto per conto proprio o di terzi, di materiali sia destinati all'attuazione di ordinari progetti di cooperazione allo sviluppo, che utili ad interventi straordinari in situazioni di emergenza (siccità, carestie, altre calamità naturali, rivolgimenti politici e sociali);
- si prevede l'adesione e la partecipazione dell'Associazione ad organismi o enti che svolgano attività analoghe o connesse a quelle dell'Associazione;
- l'Associazione potrà altresì stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi internazionali, organizzazioni non governative, associazioni e organizzazioni del terzo

settore, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche, imprese e ogni altro ente, italiano o estero, impegnato o desideroso di attivarsi nelle attività d'interesse generale dell'associazione e in particolare nella cooperazione allo sviluppo, nelle emergenze umanitarie e nella migrazione;

- fornire ogni genere di assistenza e supporto a tutti i soggetti che a diverso titolo operano od intendono operare nella cooperazione sociale e internazionale;
- aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesima e/o simile e/o analoga finalità e scopi;
- le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi occasionale e anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Soci

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e altre organizzazioni e associazioni che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - 3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.
 - 3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
 - 3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. In

caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Ai minorenni il diritto di voto è garantito a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo e nei termini, stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

- 1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso volontario, dimissioni o esclusione;
- 2. La qualifica di socio si perde per non aver effettuato il versamento della quota associativa per un

intero anno;

3. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
4. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
7. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
8. Il socio receduto o escluso decade automaticamente da qualsiasi carica o funzione sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte all'organizzazione delle attività dell'Associazione, Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
4. I Volontari che svolgono attività per l'Associazione verranno iscritti in apposito registro.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) Assemblea dei Soci

- b) Consiglio Direttivo
 - c) Presidente.
 - d) Organo di Controllo, qualora nominato
 - e) Organo di Revisione, qualora nominato.
2. Il Consiglio Direttivo e il Presidente hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare l'Organo di Controllo;
 - c) eleggere e revocare l'Organo di Revisione;
 - d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.
- 7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo

sottoscrive unitamente al Presidente.

8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, in ogni caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.
6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) il Presidente;
 - b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - c) il Tesoriere;
 - d) il Segretario;
 - e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- d) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- e) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- f) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività entro il mese di aprile;
- h) fissare l'ammontare ed il termine di versamento della quota associativa annuale;
- i) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
- j) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- k) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- l) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- m) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- n) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- o) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- p) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- q) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere il personale;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei

componenti del Consiglio Direttivo possono essere effettuate con nomina da parte del Consiglio dei primi dei non eletti alle ultime elezioni, in ordine di preferenza o, in caso non siano disponibili candidati non eletti, convocazione nel più breve tempo possibile di elezioni suppletive per la sostituzione dei membri decaduti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.
5. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
3. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

4. in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente;
5. di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19- Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20- Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art.21 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c. esercitare il controllo contabile;

d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 25 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017;

Art. 26 - Esercizio sociale

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno e comunque nei termini utili all'adempimento di deposito del bilancio al RUNTS. Delle attività diverse, a seconda dei casi, si può fare annotazione in calce al rendiconto per cassa.
- 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
- 4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

- 1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017
- 2. il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28- Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il

liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi

Art. 30 - Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea:
2. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto modificato.
3. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE VITE ONLUS DI MILANO ED ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' 11 MARZO 2026 DI APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 117/2017.

Firmato

La Presidente Pietra Linda Patrizia Tannorella

Il Segretario Gabriele Tarascio

